



CITTÀ DI JESOLO

Settore lavori pubblici e urbanistica

Unità organizzativa lavori pubblici e infrastrutture

SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO, DI RILEVAZIONE E DELLE APPARECCHIATURE PER ESTINZIONE INCENDI E/O CONNESSE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO, DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CON EVENTUALE FORNITURA DI MATERIALI, NEL TRIENNIO 2025-2027.

Foglio patti e condizioni

Sommario

PREMESSA	3
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 2 - REQUISITI E CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO.....	3
Art. 3 - DURATA DELL’APPALTO	4
Art. 4 - FORMA, MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E AMMONTARE DELL’APPALTO	4
Art. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	5
Art. 6 - RUOLI E COMPETENZE - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	10
Art. 7 - AVVIO DELL’ESECUZIONE E ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO	10
Art. 8 - MODALITA’ D’ESECUZIONE E VALUTAZIONE DELLE FORNITURE E DEL SERVIZIO.....	11
Art. 9 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE – PERSONALE E MEZZI D’OPERA.....	13
Art. 10 - SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA.....	13
Art. 11 - SUBAPPALTO	14
Art. 12 - MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE E REVISIONE DEI PREZZI	14
Art. 13 - PAGAMENTI.....	15
Art. 14 - ANTICIPAZIONE	15
Art. 15 - POLIZZA ASSICURATIVA.....	16
Art. 16 - GARANZIA DEFINITIVA	16
Art. 17 - PENALI	16
Art. 18 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	17
Art. 19 - DANNI.....	19
Art. 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	19
Art. 21 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI	19
Art. 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COMPETENZA GIUDIZIARIA.....	19
Art. 23 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	20
Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	20
Art. 25 – CONTRATTO E RELATIVE SPESE	20
Art. 26 - SICUREZZA DEL PERSONALE	20
Art. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	21
Art. 28 - DISPOSIZIONI FINALI	21



PREMESSA

Il presente Foglio Patti e Condizioni disciplina le attività che l'affidatario (di seguito denominato "Appaltatore") deve rispettare per l'esecuzione del servizio di manutenzione dei dispositivi antincendio.

Sono comprese nell'appalto le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per il servizio e la posa del materiale di consumo in modo compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Foglio Patti e Condizioni, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste negli elaborati allegati al presente, con riguardo anche a quelle parti degli impianti dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione del presente contratto è sempre e comunque eseguita secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di mantenimento in esercizio degli impianti e delle strutture, adibite alla sicurezza antincendio, sia attiva che passiva, con le verifiche periodiche e relativi collaudi, nonché la fornitura di materiali necessari a garantirne il servizio, degli impianti di proprietà o in gestione dell'amministrazione comunale.

Gli impianti oggetto dell'appalto sono elencati nell'elenco impianti di cui all'Allegato 2.

La quantità degli impianti potrà variare in più o in meno a seconda dell'aggiunta di nuovi impianti ovvero in conseguenza della soppressione di impianti esistenti e/o la sostituzione con altri.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Foglio Patti e Condizioni da parte dell'Appaltatore implica la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze generali e speciali che hanno influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto.

Art. 2 - REQUISITI E CARATTERISTICHE DELL'AFFIDAMENTO

L'Aggiudicatario dovrà operare nel rispetto di tutte le leggi e le normative tecniche di settore relative agli impianti e dispositivi antincendio, nonché di tutti gli eventuali aggiornamenti che dovessero entrare in vigore durante l'erogazione del servizio. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare i seguenti disposti:

- in materia ambientale: D.lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.;
- in materia di sicurezza degli impianti: DM 37 del 22.01.2008 e ss.mm.;
- in materia di abilitazione all'esercizio delle attività previste: DM 37 del 22.01.2008 e ss.mm., D.M. 01/09/2021 e ss.mm.ii. (IRAI), DPR n. 146/2018 e ss.mm.ii. (Patentino F-GAS);
- in materia di prevenzione incendi: D.M. 19/03/2015, D.M. 03/09/2021 e ss.mm.ii, DPR 151/2011 e ss.mm.ii;
- in materia di sicurezza: d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, norma UNI 11-27 (PES, PAV, PEI);
- norme tecniche CEI-UNI relative ad impianti e dispositivi antincendio;
- D.lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 – "Codice dei contratti pubblici";
- il DUVRI messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Per quanto riguarda i requisiti previsti in capo all'Appaltatore, si rimanda alla fase successiva di richiesta di preventivo.

Per quanto riguarda gli operatori addetti ai servizi, l'Appaltatore dovrà garantire l'impegno di personale specializzato e dotato di adeguate competenze professionali per la corretta e tempestiva esecuzione delle attività oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni e per l'utilizzo delle eventuali attrezzature necessarie. L'Appaltatore si impegna a far eseguire a detto personale specifici corsi di formazione e di aggiornamento di natura professionale.

Il personale operativo dovrà:



- rispettare quanto previsto dai regolamenti e dalle norme applicabili;
 - indossare idonea divisa con apposito cartellino identificativo;
 - indossare, in funzione delle attività da effettuare, tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla norma.
- Tutto il personale adibito al servizio deve essere sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, sia nei confronti del Committente che di terzi.

Si precisa inoltre che tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi su impianti rientranti nelle previsioni di cui al D.M. n. 37/2008 e ss.mm. devono essere eseguiti da un Appaltatore a ciò abilitato, il quale è tenuto a rilasciare le prescritte certificazioni di conformità, ogni qualvolta si rendessero necessarie. L'Appaltatore può avvalersi del subappalto per tali attività, ma deve possedere le abilitazioni.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, fatte salve le opzioni di proroga di cui all'art. 120 comma 11 del d.lgs. 36/2023.

Art. 4 - FORMA, MODALITA' DI AFFIDAMENTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto si configura come appalto di servizi ed è determinato a misura.

L'appalto sarà aggiudicato come indicato dall'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, ovvero affidamento diretto come definito dall'art. 3, comma 1, lett. d) dell'Allegato I.1. Si applica la disciplina sui contratti di servizi di importo inferiore alle soglie europee, Libro II, Parte I, artt. 48-55 del Codice, e Parte II, art. 56-61, e Allegati ivi richiamati. Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, ove non derogate dalla disciplina di cui alla richiamata Parte I, le disposizioni del Codice.

L'appalto è strutturato in diverse tipologie di intervento, come meglio specificato negli articoli a seguire: manutenzione ordinaria con scadenze indicate dalla normativa vigente, verifiche periodiche di legge, manutenzione straordinaria che si rende necessaria per guasti, rotture o necessità di ammodernamento, interventi per chiamate di emergenza.

Il valore economico di riferimento per il servizio TRIENNALE in questione ammonta ad € 112.500,00, così suddivisi:

- 1) **Spesa presunta per manutenzione ordinaria, verifiche periodiche, manutenzione straordinaria e interventi per chiamate di emergenza, nel TRIENNIO € 111.000,00** (pari a € 37.000,00 annui): le prestazioni verranno riconosciute alla ditta sulla base dell'elenco prezzi indicato in Allegato 3 al presente Foglio Patti e Condizioni, applicando lo sconto offerto dalla ditta in sede di presentazione del preventivo.

Nel caso in cui sia necessario costruire un nuovo prezzo e non sia presente un articolo nell'elenco prezzi di cui all'Allegato 3, verranno utilizzati in ordine di priorità il prezzario Regione Veneto, il prezzario DEI (vigenti nel periodo di esecuzione dell'attività / intervento), oppure l'Appaltatore dovrà far pervenire al DEC il listino prezzi di primaria marca nazionale delle ditte fornitrici all'ingrosso operanti nella zona; a tutti e tre gli elenchi sarà applicato lo stesso sconto presentato.

In caso di prestazioni di manodopera in ore notturne o in giorni festivi (domeniche e feste nazionali) verrà applicata una maggiorazione del 30%, resta esclusa l'applicazione della maggiorazione per interventi effettuati il sabato.

Il valore economico di riferimento è da considerarsi a misura e secondo effettiva necessità, destinato a operazioni riconducibili ad interventi necessari per legge e/o imprevedibili, con sostituzione di materiali e ricambi a carico degli impianti oggetto del presente contratto, preventivamente autorizzati dal Committente. La somma su esposta deve dunque intendersi come somma massima disponibile per l'Amministrazione ma non garantita per l'Appaltatore.

- 2) **Somma destinata alla sicurezza nel TRIENNIO** e non soggetta a ribasso € 1.500,00 (pari a € 500,00 annui).



Tutti gli importi di cui sopra sono I.V.A. esclusa.

1) Tabella AMMONTARE ANNUALE del servizio

A) Spesa fissa per manutenzione ordinaria, verifiche, manutenzione straordinaria e chiamate di intervento (soggetta a ribasso)	€ 37.000,00
B) Somma destinata alla sicurezza (NON soggetta a ribasso)	€ 500,00
TOTALE ANNUO IVA ESCLUSA	€ 37.500,00

2) Tabella AMMONTARE TRIENNALE del servizio

A) Spesa fissa per manutenzione ordinaria, verifiche, manutenzione straordinaria e chiamate di intervento (soggetta a ribasso)	€ 111.000,00
B) Somma destinata alla sicurezza (NON soggetta a ribasso)	€ 1.500,00
TOTALE TRIENNIO IVA ESCLUSA	€ 112.500,00

I costi della manodopera sono stimati in € 41.625,00 (CCNL Metalmeccanico in vigore al 01.06.2024) con un'incidenza sul valore economico di riferimento pari al 37%.

Tali importi, calcolati secondo le stime dei costi sostenuti nell'arco del periodo precedente, sono da ritenersi completamente indicativi e non vincolanti per la Stazione Appaltante.

All'Appaltatore spetterà pertanto, nel caso di servizio correttamente effettuato secondo quanto stabilito nel presente Foglio Patti e Condizioni, tutto quanto contabilizzato secondo il prezzario Regione Veneto 2024 (o gli altri riferimenti come descritto nell'art. 4 del presente documento), **detrato il ribasso offerto**, alla quale si aggiungono gli oneri di sicurezza.

Detto canone s'intende remunerativo di tutti gli obblighi ed oneri contrattuali cui l'Appaltatore dovrà provvedere a suo esclusivo carico, secondo quanto stabilito nel presente Foglio Patti e Condizioni.

Resta inteso che l'importo relativo alla manutenzione straordinaria non è vincolante per la Stazione Appaltante in quanto presunto e subordinato alle effettive necessità degli interventi, previa approvazione da parte del direttore dell'esecuzione (DEC) dei preventivi forniti dall'Appaltatore.

I lavori straordinari devono essere avviati dall'Appaltatore entro 10 giorni naturali consecutivi dall'approvazione scritta del DEC.

Art. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni sono da considerarsi ad ogni effetto "servizi pubblici essenziali", i quali non possono essere sospesi o abbandonati e in caso di scioperi di categoria del personale, valgono le norme che riguardano la salvaguardia dei servizi pubblici essenziali e, in particolare, quelle contenute nella legge 12/06/1990 n.146.

Tale caratteristica richiede priorità nell'esecuzione delle operazioni necessarie per la tempestiva riattivazione degli impianti in caso di interruzioni o incidenti. L'Appaltatore sarà sempre, comunque, direttamente responsabile del



servizio e ciò restando impregiudicata ogni altra azione del Comune per i provvedimenti previsti dalle norme vigenti e dall'art. 9 dell'allegato II.14 del codice degli appalti.

L'appalto è strutturato in diverse tipologie di intervento, come di seguito specificato.

- l'Appaltatore, senza nulla pretendere dovrà:
 - a) aggiornare e/o rilevare in loco nel corso delle manutenzioni programmate, secondo le modalità concordate con il DEC, la configurazione e l'ubicazione dei sistemi di protezione attiva e passiva, degli impianti, attrezzature, apparecchiature e serramenti antincendio oggetto dell'appalto;
 - b) fornire alla Stazione Appaltante copia cartacea e informatica delle relative planimetrie e schede tecniche aggiornate;
 - c) servizio di reperibilità h 24 – 365 giorni all'anno ed immediato intervento (entro 1 ora dalla chiamata) a seguito di richiesta del Committente per anomalie di funzionamento su apparecchiature e/o dell'impianto antincendio;
 - d) collegare gli impianti muniti di combinatore telefonico direttamente ai numeri forniti dall'Appaltatore il quale, in caso di attivazione dell'allarme, dovrà essere presente sul posto con personale qualificato per la gestione dell'emergenza;
 - e) avere almeno una sede operativa, o l'impegno ad attivarla prima dell'avvio del servizio, pena la decadenza del contratto, nel raggio di 60 km dalla sede del Municipio di Jesolo, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di pronto intervento previste dal presente Foglio Patti e Condizioni;
 - f) annotare periodicamente su un apposito REGISTRO ANTINCENDIO ora e data di controllo ed estremi di funzionamento dei gruppi compressori e registrazione dei singoli interventi effettuati, tutti compresi nessuno escluso. Tale registro dovrà essere istituito a cura e spese dell'Appaltatore, uno per ogni edificio di proprietà od in uso alla Stazione Appaltante, ed ogni qualvolta questo si renda necessario, in formato elettronico editabile, nelle forme e nei contenuti, indicati di volta in volta dal DEC. Il registro cartaceo per singolo edificio redatto e stampato a spese e cura dell'Appaltatore, dovrà essere tenuto a disposizione del Committente;
 - g) proposta degli interventi di manutenzione necessari al mantenimento dell'efficienza e della continuità di funzionamento degli impianti, rimanendo ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante l'accettazione della proposta.

MANUTENZIONE ORDINARIA

- assumere la responsabilità, così come prescritto dalla normativa vigente, dell'esercizio degli impianti antincendio e disporre tutte le operazioni di manutenzione secondo la normativa UNI; pertanto sono a carico dell'Appaltatore solo a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a) controllare periodicamente e a chiamata gli impianti antincendio provvedendo, con le maggiori economie possibili e con la più razionale utilizzazione dei materiali di ricambio, alla loro corretta manutenzione;
 - b) effettuare la sorveglianza tecnica dell'impianto antincendio, di allarme e/o evacuazione fumi con personale specializzato, munito di idoneo titolo e certificazione ai sensi della norma UNI 9994-2 2015, UNI EN 671-3:2009, UNI EN 12101-7:2011, UNI EN 1366-8, UNI EN 1366-9, UNI EN 1366-1, UNI EN 13501-4, UNI EN 12101-8:2011, UNI EN 1366-10 e UNI EN 1366-2.

VISITE PERIODICHE

- check-up di controllo, regolazione, mediante verifica delle condizioni di funzionamento, a mezzo di idonee strumentazioni di prova e conseguente regolazione delle apparecchiature e componenti, per migliorare l'efficienza dell'impianto compreso lo spurgo dell'aria eventualmente presente nelle tubazioni di adduzione;
- effettuare le visite programmate periodiche per la verifica generale, quali:



- a) RETI DI IDRANTI: UNI 10779:2021 / UNI EN 1074-6:2009 - sorveglianza dell'impianto, manutenzione dell'impianto, verifica semestrale dell'impianto, allo scopo di accertarne la funzionalità e la sua conformità alla norma, eseguire prove di tenuta e di pressione d'esercizio, verifica dello stato delle vasche o dei serbatoi di accumulo, valvole di riempimento e le apparecchiature ausiliarie, prova di spinta prove di funzionamento valvole di sicurezza, verifica della manovrabilità della valvola principale mediante completa apertura e chiusura, verifica della facilità di apertura dei tappi, verifica del sistema di drenaggio antigelo, ove previsto, verifica ed eventuale ripristino della segnaletica;
- b) ESTINTORI PORTATILI A POLVERE: UNI 9994-1:2024 / UNI EN 1866-1:2008 / UNI EN 3-10:2010 / UNI EN 3-7:2008 - sorveglianza, azioni di verifica ogni sei mesi, azioni di manutenzione ogni tre anni, collaudo con prova idraulica ogni sei anni;
- c) ESTINTORI PORTATILI AD ANIDRIDE CARBONICA: UNI 9994-1:2024 / UNI EN 1866-1:2008 / UNI EN 3-10:2010 / UNI EN 3-7:2008 / UNI EN 3-9:2007 - sorveglianza, azioni di verifica ogni sei mesi, azioni di manutenzione ogni cinque anni, collaudo con prova idraulica ogni dodici anni;
- d) MANUTENZIONE IDRANTI E NASPI: UNI EN 671/3:2009 - periodicità degli interventi e modalità d'esecuzione;
- e) MANUTENZIONE EVACUATORI DI FUMO E CALORE: UNI 9494-1/2:2017 / UNI 9494-3:2014 - il controllo degli impianti EFC semestrale prevede: la verifica del perfetto funzionamento meccanico tramite apertura annuale la pesatura delle bombole di CO2 per verificare che non vi siano perdite di energia superiore al 10%; La manutenzione degli evacuatori di fumo e calore annuale prevede oltre quelle previste semestralmente: l'apertura automatica dal 10% al 20% degli impianti EFC installati; la sostituzione di tutte le parti logorate e/o danneggiate;
- f) MANUTENZIONE SPRINKLER: UNI EN 12845-3:2024 / UNI EN 12845:2020 - nonché alle indicazioni del costruttore. La normativa antincendio vigente prevede due visite annuali con scadenza semestrale (ordinaria) durante le quali saranno eseguite le operazioni di verifica generale dell'impianto; ispezione singolo sprinkler, rilevazione delle pressioni alla stazione di controllo, funzionamento delle valvole di controllo e allarme, prove dei segnali d'allarme, ecc; ispezione vasche riserva idrica, serbatoi, misuratori di livello, ecc.; controllo funzionamento gruppo pompe, compressioni; prova di tenuta delle valvole di non ritorno; controllo della corretta apertura di tutte le valvole;
- g) VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI (IRAI): UNI 9795:2021 / DM 7/08/2012 / UNI 11224:2019 - verifica semestrale con le seguenti operazioni: controllo dell'efficienza delle linee dell'impianto; verifica funzionamento degli apparecchi rilevatori con test a campione, (salvo accordi specifici) per ogni area e/o tipo secondo quanto previsto dal costruttore e dalla norma; UNI 9795 e EN54-1:2021 - pulizia degli apparecchi rilevatori ove necessario; controllo dell'efficienza delle schede di uscita della centrale di gestione con relativa prova delle attivazioni (campane, sirene, magneti,...);
- h) VERIFICA IMPIANTO DI ALLARME VOCALE PER SCOPI D'EMERGENZA EVAC: UNI 9795:2021 / UNI ISO 7240:2019 – verifica semestrale; Controllare che l'area sia protetta dall'accesso non autorizzato, che l'accesso alle apparecchiature del sistema di allarme vocale di emergenza non sia ostruito, che il funzionamento delle apparecchiature del sistema di allarme vocale di emergenza non ostruisca l'evacuazione dell'edificio o meglio che il messaggio vocale sia verificato e dia le corrette informazioni per l'evacuazione dell'edificio senza creare panico o affollamenti (quest'ultimo controllo viene eseguito dal responsabile dell'impianto, poiché il manutentore non può essere a conoscenza delle procedure di evacuazione e stato dell'edificio), che le indicazioni visibili rimangono facilmente distinguibili in condizione di luce ambientale, che la posizione delle apparecchiature del sistema di allarme vocale di emergenza presenti un basso rischio per le apparecchiature e il personale in caso d'emergenza o meglio che il posizionamento delle apparecchiature



sia tale da poter accedere per la gestione dell'emergenza in luogo protetto, che nella posizione delle apparecchiature del sistema di allarme vocale di emergenza non vi siano sorgenti di innesco incendi e materiali combustibili, che siano disponibili le istruzioni di funzionamento, misurare il tempo che impiega il sistema di allarme vocale di emergenza a effettuare una trasmissione, nella condizione di allarme vocale, con un operatore, o automaticamente in seguito al ricevimento di un segnale da un sistema fisso di rivelazione d'incendio o da un altro sistema fisso di rivelazione, verificare che tutte le funzioni non d'emergenza siano disabilitate durante il funzionamento d'emergenza, che il sistema di allarme vocale di emergenza sia in grado di trasmettere segnali d'allarme in una o più aree simultaneamente, misurare e registrare il livello di Rumore Ambientale (dBA Leq) in prossimità del microfono d'emergenza, verificare che la capacità della sorgente di alimentazione d'emergenza sia uguale o maggiore ai requisiti calcolati, che l'interruzione del collegamento di comunicazione fra il sistema di rivelazione d'emergenza e il sistema di allarme vocale di emergenza sia segnalata come un guasto, riportare data d'installazione o ultima sostituzione delle batterie (Nota: sostituire le batterie ogni 2 anni), manutenzione apparecchiature elettroniche: pulizia generale con emissione ed aspirazione d'aria, verifica del funzionamento delle apparecchiature, centrali, amplificatori, caricabatterie e microfoni, verifica funzionamento altoparlanti (prova d'ascolto soggettiva). Es: Prova messaggi preregistrati di emergenza e di preavviso, pulizia o sostituzione delle ventole di raffreddamento (vedi note costruttore). Ogni 12 mesi: controllare che siano soddisfatti i requisiti di intelligibilità del parlato; provare il funzionamento del piano di gestione delle emergenze a intervalli non maggiori di 12 mesi.

- i) VERIFICA SALE DI POMPAGGIO E VASCHE DI ACCUMULO: UNI EN 12845:2024 - verifica semestrale con le seguenti operazioni: esame generale dell'intero impianto allo scopo di verificare lo stato di tutti i componenti; rilevamento delle pressioni in uscita dalla stazione di pompaggio; prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno; controllo della posizione di apertura delle valvole; verifica dello stato delle vasche di accumulo e del rinalzo delle stesse; prova di avviamento automatico dell'impianto e funzionamento delle motopompe per almeno 30 minuti; prova di avviamento manuale delle pompe; verifica funzionamento della pompa jockey;
- j) MANUTENZIONE IMPIANTI SPEGNIMENTO AD AEROSOL DI SALI DI POTASSIO: UNI EN 15276-2:2019 - UNI ISO 15779:2011: verifica semestrale: controllare l'efficienza di eventuali alimentatori; controllare che le eventuali chiavi selettore siano posizionate nella maniera stabilita dalla procedura di impianto; controllare lo stato di carica di eventuali batterie tampone, con sostituzione ogni due anni di servizio con batterie di pari caratteristiche e aggiornare il registro manutenzione; controllare il corretto posizionamento degli erogatori secondo quanto dichiarato dal produttore e riportato in etichetta, procedendo alla loro sostituzione qualora siano scaduti i termini; controllare che non vi siano accese spie di allarme o di guasto. Il controllo periodico annuale prevede di: effettuare le prove in bianco del sistema per verificarne il corretto funzionamento ed al termine della prova ripristinare le condizioni di normale esercizio; controllare che le eventuali chiavi selettore siano posizionate nella maniera stabilita dalla procedura di impianto; controllare che non vi siano accese spie di allarme o di guasto; controllare il corretto posizionamento degli erogatori secondo quanto dichiarato dal produttore e riportato in etichetta e procedere alla loro sostituzione qualora siano scaduti i termini; controllare lo stato di carica di eventuali batterie tampone, con sostituzione ogni due anni di servizio con batterie di pari caratteristiche; controllare l'efficienza di eventuali alimentatori; assicurarsi che non siano state apportate modifiche ai locali protetti, rispetto alla configurazione originaria, che possano pregiudicare il corretto funzionamento dell'impianto, annotarle e comunicarle con urgenza all'utente, aggiornando il registro di manutenzione.
- k) PORTE TAGLIAFUOCO E FINESTRE APRIBILI RESITENTI AL FUOCO: UNI 11473 - sorveglianza, azioni di verifica ogni sei mesi, azioni di manutenzione di tutte le componenti, ogni tre anni); controllo e



lubrificazione delle cerniere, cuscinetti, bracci articolati, serrature, ecc.; verifica, regolazione e registrazioni molle di chiusura e chiudi porta aerei; controllo stato guarnizioni di tenuta fumo, sostituzione d'eventuali guarnizioni usurate; verifica e regolazione scrocco, serrature, maniglia esterna, maniglione antipánico; controllo e regolazione selettore di chiusura, *flush-bolt* anta secondaria; verifica funzionalità elettromagneti;

- l) USCITE DI SICUREZZA: UNI EN 1125:2008 / UNI EN 179:2008 - sorveglianza, azioni di verifica ogni sei mesi, azioni di manutenzione di tutte le componenti: controllo e lubrificazione delle cerniere, cuscinetti, bracci articolati, serrature, ecc.; controllo chiusura; controllo fissaggio porta; controllo regolazione chiudiporta; controllo maniglione antipánico; controllo fissaggio sopra luce; controllo catenaccio asta inferiore/superiore; controllo perno molla;

Quanto sopra riportato è da intendersi come elencazione indicativa ma non esaustiva in quanto tutto deve essere effettuato in base alle normative vigenti, sia per gli impianti sia per i requisiti obbligatori del personale addetto alle verifiche nonché a quelle che si dovessero modificare nell'arco di durata del contratto.

I tecnici che svolgono la manutenzione sono costantemente formati e aggiornati, possono operare sugli impianti previo rilascio di attestazione del Corpo Nazionale dei VV.FF. dopo valutazione positiva.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per "manutenzione straordinaria" si intende l'esecuzione di lavori, richiesti esplicitamente dal DEC, non riconducibili alla manutenzione ordinaria, per la modifica, l'adattamento, l'aggiornamento funzionale ed estetico migliorativo, nonché per l'adeguamento e la messa a norma degli impianti a seguito di disposizioni di legge vigenti o entrate in vigore nel corso del contratto. Rientra inoltre nella manutenzione straordinaria ogni altro intervento di riparazione di anomalie di funzionamento o danneggiamenti non imputabili agli impianti stessi ed allo svolgimento della loro corretta manutenzione periodica, ma a cause esterne involontarie o volontarie come, ad esempio, fenomeni naturali imprevedibili, anomalie delle caratteristiche della corrente elettrica, atti vandalici, manomissioni, errato utilizzo da parte degli utenti, ecc....

L'Appaltatore avrà la facoltà di proporre al DEC, mediante relazioni tecniche dettagliate e preventivi particolareggiati, interventi di adeguamento degli impianti derivanti da nuove tecnologie proposte dal mercato, secondo le prescrizioni del presente articolo.

Non saranno considerati a carico del Committente l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria la cui causa sia da imputarsi all'Appaltatore per incuria dovuta a scarsa manutenzione o per operazioni eseguite "non a regola d'arte" sugli impianti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, sia quelli richiesti direttamente dal DEC, sia quelli necessari a seguito di controlli periodici, intervento su chiamata per guasto o semplice segnalazione, potranno essere eseguiti dall'Appaltatore esclusivamente con la seguente procedura:

- l'Appaltatore dovrà relazionare al DEC eventuali necessità dei suddetti interventi e quantificare la spesa, con idoneo preventivo costruito sulla base delle indicazioni dell'art. 4 del presente documento;
- il DEC provvederà alla verifica della congruità del prezzo offerto ed, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad affidare (o meno) i lavori extracontrattuali all'Appaltatore;
- a lavoro ultimato il DEC emetterà la contabilità e il lavoro sarà inserito nel primo certificato di pagamento utile.

In ogni caso qualsiasi tipo di lavoro extracontrattuale, affidato dal DEC all'Appaltatore, sarà quantificato e concordato prima dell'inizio dei lavori stessi.

Resterà a carico dell'Appaltatore l'eventuale onere per l'espletamento delle pratiche necessarie, dichiarazioni in base al Decreto Legislativo n. 37 del 22/01/08, le relazioni tecniche, progetti e disegni, schemi unifilari ed i collaudi di Legge.

Si precisa che ogni qualvolta dovrà essere eseguito un lavoro di manutenzione straordinaria, l'Appaltatore avrà l'obbligo di contattare preventivamente gli addetti del Comune di Jesolo, comunicati dal RUP.



Gli interventi di manutenzione straordinaria che saranno eseguiti senza segnalazione e autorizzazione scritta non verranno liquidati.

Il DEC si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rivolgersi ad altri operatori economici, nel caso in cui, eseguita una comparazione tra i prezzi offerti dall'Appaltatore e quelli di mercato, vi sia una differenza sostanziale, senza che quest'ultima possa sollevare obiezioni o pretendere compensi di sorta. In questo caso l'Appaltatore, con la propria organizzazione, dovrà comunque prestare la necessaria collaborazione e assistenza al fine di garantire la buona riuscita dell'intervento di manutenzione della ditta terza incaricata dell'intervento straordinario. L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di accettare i lavori da lei proposti ma eseguiti da ditta terza incaricata al fine della continuazione della manutenzione dell'impianto; sarà in ogni caso effettuato un collaudo in contraddittorio con verifica delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

Il DEC provvederà ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria in base alle reali necessità e comunque a suo insindacabile giudizio. Essa quindi non assume nessun impegno di affidare la totalità dei lavori della manutenzione straordinaria che si rendessero necessari durante la validità temporale del contratto, anche se corredati da preventivo di spesa.

Qualsiasi variazione dell'importo rispetto a quello previsto nel corso del periodo contrattuale per la manutenzione straordinaria, in quanto presunto non potrà in nessun caso comportare richieste, indennizzi e/o risarcimenti di mancato guadagno o di qualsiasi natura da parte dell'impresa aggiudicataria.

Art. 6 - RUOLI E COMPETENZE - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il Servizio verrà regolarizzato a seguito della stipula del contratto, con la sottoscrizione del presente foglio patti e condizioni. Di seguito sono precisati i ruoli e le competenze spettanti ad ogni figura presente nell'appalto:

- 1) il comune di Jesolo in qualità di proprietario di tutti gli impianti e degli elementi oggetto dell'appalto installati negli edifici, provvede alla stipula del contratto, individuando individua nel presente Foglio Patti e Condizioni, quale contratto, le modalità e la tempistica per l'esecuzione del servizio in oggetto. È responsabile di verificare il regolare svolgimento delle attività di manutenzione e prendere decisioni in materia di strategie operative e provvederà alla liquidazione delle competenze spettanti all'Appaltatore;
- 2) l'Appaltatore è responsabile del servizio oggetto dell'appalto e provvederà all'esecuzione di tutte le verifiche, i controlli e le manutenzioni previste nel presente Foglio Patti e Condizioni e comunque secondo le normative vigenti, controllerà e fornirà gli elementi necessari, garantendo anche idonea assistenza, rapportandosi se necessario direttamente con il RUP. Dovrà inoltre aver cura di mantenere costantemente aggiornati i registri di manutenzione e di conservarli come prescritto nel presente Foglio Patti e Condizioni. **È previsto anche il deposito dei file di origine modificabili (es. word, excel, ecc.).**

Art. 7 - AVVIO DELL'ESECUZIONE E ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio:

- l'elenco delle maestranze impiegate con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata. Eventuali persone impegnate in operazioni previste nel servizio non identificabili come dipendenti dell'Appaltatore, saranno considerate estranee sul luogo di lavoro, identificate e immediatamente allontanate;



- l'indirizzo della sede operativa dotata di un'adeguata struttura di coordinamento per la gestione delle attività tecniche, amministrative e di magazzino inerenti il presente appalto, ubicata entro 60 km dalla sede del municipio di Jesolo in via Sant'Antonio 11, per consentire gli interventi entro il tempo previsto dal presente documento;
- uno o più numeri telefonici di reperibilità e pronto intervento attivi 24 ore su 24, cui segnalare le eventuali richieste di intervento;
- il/i nominativo/i del/dei responsabile/i della struttura sopra citata ai quali rivolgersi in via ordinaria e nei casi di urgenza.

L'esecuzione del servizio, previa convocazione dell'Appaltatore, ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 10 giorni dalla predetta stipula.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via anticipata alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il DEC indica espressamente sul verbale i servizi da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 e non superiore a 15 giorni. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Gli impianti, oggetto dei servizi di manutenzione del presente contratto, saranno consegnati nel loro stato di fatto dal DEC in contraddittorio con l'Appaltatore alla presenza del manutentore uscente; di tale consegna sarà redatto apposito verbale controfirmato da tutti i soggetti convenuti. Dovranno far parte del predetto verbale:

- le risultanze dello stato di conservazione di tutti i manufatti (compresi i locali interessati), delle apparecchiature e degli impianti;
- la verifica del funzionamento delle apparecchiature.

Resta esplicitamente stabilito che non sarà ammessa alcuna riserva da parte dell'Appaltatore all'atto della consegna, circa le condizioni di manutenzione degli impianti e dei loro accessori.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma di esecuzione del servizio previsto dalla legge.

Alla scadenza del contratto, l'Appaltatore dovrà prestare assistenza alle operazioni di consegna degli impianti al manutentore entrante, dovrà riconsegnare gli impianti risultanti dalla descrizione e dal verbale di consegna, in piena efficienza ed in stato di lodevole e perfetta manutenzione.

Se al momento della riconsegna si riconoscessero mancanze o difetti degli impianti e nei loro accessori, sarà facoltà della Stazione Appaltante obbligare l'Appaltatore uscente a ripararli entro il termine non maggiore di un mese o di costituirlo debitore di quella somma che si sarà resa necessaria per la perfetta riattivazione degli impianti.

La rata finale verrà pagata solo dopo la verifica del regolare stato degli apparati e nel caso vi fosse la necessità di eseguire interventi di riparazione non verrà svincola la cauzione definitiva e/o verrà trattenuta a compensazione dell'importo degli interventi eseguiti fatti salvi eventuali maggiori costi.

Art. 8 - MODALITA' D'ESECUZIONE E VALUTAZIONE DELLE FORNITURE E DEL SERVIZIO

La gestione degli impianti dovrà essere scrupolosa e condotta con metodo, sulla base di interventi e visite di controllo costanti, avendo cura di evitare disservizi degli impianti e relative conseguenze. Gli interventi devono essere eseguiti senza interrompere il servizio di quanti lavorano presso le strutture interessate all'appalto. L'Appaltatore ha l'obbligo



di provvedere tempestivamente ad interventi o controlli richiesti dalla Stazione Appaltante causa eventuali inconvenienti o disservizi segnalati negli impianti in appalto.

La manutenzione e tutta la metodologia di intervento dovrà essere eseguita di regola per iniziativa diretta dell'Appaltatore non appena questi noti la presenza di apparecchiature o componenti danneggiate, previo comunque avvertimento al DEC.

I materiali ed i componenti di ricambio dovranno essere originali per ogni impianto o, in caso di sostituzione di una apparecchiatura completa, di primaria marca e provvisti degli eventuali certificati di omologazione se richiesti dalla normativa vigente; gli stessi dovranno in ogni caso essere preventivamente accettati dal DEC. Detti materiali forniti a piè d'opera verranno compensati con il prezzo unitario corrispondente come determinato dall'Art. 4.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati tempestivamente cercando di limitare al minimo il fermo degli impianti.

Al termine di ogni intervento dovrà essere compilato in forma chiara e leggibile un report, firmato dal tecnico manutentore, sottoscritto dal personale presente nell'immobile, e consegnato al DEC, allo scopo di attestare il regolare svolgimento delle attività. Nel report dovrà essere annotato:

- data e ora della visita;
- luogo (specifica edificio e indirizzo)
- dati del gruppo (modello, matricola);
- nominativo del tecnico manutentore;
- operazioni effettuate;
- misurazioni effettuate;
- descrizione dettagliata di eventuali interventi di manutenzione eseguiti e/o elementi sostituiti (se **straordinari DEVONO essere già stati autorizzati dal DEC**);
- eventuali comunicazioni o osservazioni ritenute necessarie;
- **foto delle parti da sostituire e foto dopo la sostituzione.**

In mancanza del report completo delle informazioni sopra elencate, il DEC non provvederà a contabilizzare il servizio svolto.

I materiali sostituiti nelle operazioni di manutenzione, nonché eventuali nuove apparecchiature fornite, se non diversamente disposto da norme di legge in materia, sono garantiti per 24 mesi dalla data di accettazione (autorizzazione ad emettere fattura).

Nel caso essi risultassero difettosi e non conformi alle norme vigenti al momento dell'installazione, o manifestassero guasti e imperfezioni a causa della non buona qualità dei materiali (se forniti dalla ditta stessa) o per difetto di montaggio entro il termine prefissato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di provvedere, a sue cure e spese, alla loro rimozione e sostituzione o riparazione.

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere predisposte tutte le protezioni e gli accorgimenti necessari al fine di ridurre al minimo possibile i disagi dovuti alle inevitabili interferenze con il pubblico, l'utenza ed il personale dipendente. Saranno a carico della ditta assuntrice gli oneri relativi allo sgombero degli arredi dai locali interessati dai lavori, al loro accatastamento nei locali immediatamente adiacenti o nei corridoi, ed al loro riposizionamento a lavori ultimati. **Sarà onere della ditta assuntrice la pulizia accurata dei singoli locali al termine dei lavori.**

Gli impianti, i locali e le parti di edificio relativi, dovranno essere accessibili in qualunque momento al personale tecnico della Stazione Appaltante per l'opportuna sorveglianza ed i controlli del caso.



Art. 9 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE – PERSONALE E MEZZI D'OPERA

Per l'espletamento del controllo e dei lavori di manutenzione, l'Appaltatore dovrà sempre uniformarsi alle prescrizioni d'arte o alle istruzioni speciali ed ordini che, secondo l'occorrenza, verranno impartiti dal DEC.

La mancanza però di tali ordini o direttive non dispenserà l'Appaltatore dall'iniziativa propria per provvedere a quanto si renda necessario per la perfetta manutenzione degli impianti antincendio in appalto.

In tal caso Egli comunicherà preventivamente al DEC l'entità delle opere che si debbono eseguire a suo giudizio.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di assumere in manutenzione anche tutti gli altri impianti che venissero in appresso avviati e che il Committente ritenesse di consegnare all'Appaltatore stesso e ciò sempre alle condizioni del presente Foglio Patti e Condizioni.

L'Appaltatore è libero di adottare per tutti i lavori di manutenzione compresi nel presente appalto di servizio, mezzi adeguati e personale idoneo.

Il personale che svolge il servizio di controllo e manutenzione deve in ogni circostanza osservare scrupolosamente un contegno improntato alla massima educazione, correttezza, e disciplina nei confronti delle persone presenti nei locali del Committente. Per tutto ciò che riguarda il personale, dovranno essere applicate le norme del Contratto Nazionale Collettivo del Lavoro CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti – C011. Sarà allontanato immediatamente e definitivamente chiunque contravverrà a quest'obbligo senza che l'Appaltatore possa avere nulla da eccepire e da pretendere.

Qualora gli impianti presentassero guasti o anomalie, l'Appaltatore dovrà intervenire rapidamente con la manodopera necessaria per risolvere tempestivamente i guasti, anche su più impianti contemporaneamente.

Non è previsto in nessun caso il diritto di chiamata.

Dovrà essere sempre garantita la reperibilità di un tecnico h 24 – 365 giorni all'anno, compresi i giorni festivi, per possibili interventi d'urgenza, garantendo la presenza di un operaio specializzato sul luogo di intervento, al massimo entro un'ora dalla chiamata. Il servizio di reperibilità è riconosciuto secondo il prezzo indicato nell'Allegato 3 – elenco prezzi”, applicato il ribasso offerto. Verranno contabilizzati solo eventuali lavori/sostituzioni di materiale che dovessero essere necessari a seguito di verifica svolta in loco e previa autorizzazione del DEC.

L'operatore incaricato della manutenzione consegnerà con cadenza mensile i rapportini giornalieri e/o le ricevute fiscali dei lavori e dei controlli effettuati.

Qualora dovessero emergere inadempienze agli obblighi di cui al presente articolo, l'Appaltatore dovrà provvedere alla loro eliminazione entro e non oltre tre giorni dalla segnalazione della Stazione Appaltante che potrà risolvere il rapporto contrattuale in caso di inadempimento grave e reiterato dell'Appaltatore stesso. Per tale sospensione o detrazione l'Appaltatore non potrà opporre al Committente alcuna eccezione o richiesta di risarcimento danni.

Il DEC si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rivolgersi ad altri operatori economici, nel caso in cui, eseguita una comparazione tra i prezzi offerti dall'Appaltatore e quelli di mercato, vi sia una differenza sostanziale, senza che quest'ultima possa sollevare obiezioni o pretendere compensi di sorta.

Art. 10 - SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA

Tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant'altro, devono essere smaltiti in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, a cura e spese dell'Appaltatore, rimanendo a suo carico l'asporto, il trasporto ed il conferimento presso impianti specializzati ed autorizzati, nel rispetto della normativa vigente.

A tale riguardo l'Appaltatore dovrà fornire i documenti attestanti il prelievo, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.

In caso di materiali recuperabili, restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di rimozione, asporto, trasporto e deposito in locali indicati dal DEC.

Art. 11 - SUBAPPALTO

Il subappalto non può superare la quota del 49,99% dell'importo complessivo del contratto.

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, l'intenzione di voler fare ricorso al subappalto deve essere preventivamente indicata in sede di gara. Inoltre, l'Appaltatore deve trasmettere il contratto di subappalto alla Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

La Stazione Appaltante verifica l'inserimento della seguente clausola nel contratto di subappalto, ai sensi dell' art. 3 comma 9 della legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia": << *La ditta subappaltatrice è obbligata a registrare su propri conti correnti, dedicati in via esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il codice identificativo gara (CIG _____) e il codice unico di progetto (CUP _____); tale obbligo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto principale. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai periodi precedenti, è clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art.1456 codice civile.>>*

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore è una micro impresa o piccola impresa; tranne nel caso in cui il contratto di subappalto contenga apposita clausola di rinuncia del subappaltatore al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante in ragione dei termini più favorevoli concordati con l'Appaltatore;
- in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Art. 12 - MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

La Stazione Appaltante intende avvalersi di quanto stabilito dall'art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023, c.d. quinto d'obbligo.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità, a partire dalla seconda. La revisione dei prezzi è ammessa al verificarsi di condizioni oggettive che comportino un aumento o diminuzione del costo del servizio superiore al 5%.



La revisione dei prezzi opera ed è calcolata in base a quanto previsto all'art. 60, comma 3 lett. b) del d. lgs. 36/2023, utilizzando l'indice ISTAT dei prezzi al consumo: FOI-00ST generale senza tabacchi, secondo il criterio indicato al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 13 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo per il servizio di manutenzione verrà effettuato **in rate semestrali posticipate**, scadenti il trentesimo giorno dell'ultimo mese di ogni semestre, a partire dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura in formato elettronico al protocollo comunale, previa emissione da parte del DEC della contabilità di quanto eseguito, prima dell'emissione della fattura. Ai sensi dell'art. 11 del D. L.gs. 36/2023, il corrispettivo sarà decurtato della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità del servizio e previa acquisizione di DURC regolare.

Le rate saranno compensate nel seguente modo: sulla base della pianificazione annuale degli interventi, consegnata dall'Appaltatore al Committente entro 20 giorni dall'avvio del servizio, l'Appaltatore, al termine di ogni mese, procederà ad avanzare a mezzo mail al DEC un documento consuntivo relativo agli interventi eseguiti, con la proposta di contabilità del mese di riferimento, corredata dal prezzo applicato. Quindi il DEC procederà alla valutazione del consuntivo mensile che dovrà contenere, quali documenti minimi:

- la tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento;
- i documenti attestanti l'esecuzione delle prestazioni;
- le registrazioni necessarie attestanti gli adempimenti di legge (con particolare riferimento alla compilazione dei registri antincendio o documenti equivalente);
- nel caso di lavori straordinari, il preventivo approvato dal DEC, le foto dello stato di fatto e del dopo intervento, le bolle di consegna dei materiali.

Nessun consuntivo verrà approvato senza la necessaria consegna della documentazione utile alla compilazione dei registri antincendio, certificazioni di conformità, documentazione di conformità o attestazioni di conformità degli interventi impianti eseguiti, corretta compilazione dei registri antincendio.

Il DEC provvede entro 30 giorni all'approvazione della contabilità mensile; ogni 6 mesi l'Appaltatore emetterà la relativa fattura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. L'Appaltatore avrà l'obbligo di adeguarsi a partire dal successivo ciclo di fatturazione, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dai giustificativi adeguati.

La rata finale verrà pagata solo dopo la verifica del regolare stato degli apparati e nel caso vi fosse la necessità di eseguire interventi di riparazione non verrà svincolata la cauzione definitiva e/o verrà trattenuta a compensazione dell'importo degli interventi eseguiti fatti salvi eventuali maggiori costi.

Art. 14 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 125 del d. lgs 36/2023, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Per il presente contratto pluriennale, l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o



assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 15 - POLIZZA ASSICURATIVA

La Ditta Appaltatrice è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, per fatti o attività connessi all'esecuzione del presente appalto. La Ditta Appaltatrice, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone o a cose del comune di Jesolo o di terzi che possano derivare dall'espletamento dei servizi appaltati, per colpa imputabile ad essa o ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere. Il Comune è completamente sollevato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

E' obbligo dell'Appaltatore, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs 36/2023, stipulare e presentare alla stazione appaltante, specifica polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con primaria compagnia nazionale per il presente appalto, firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto.

Più precisamente con efficacia per tutta la durata del Contratto con massimali pari ad almeno a:

- € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per danni agli impianti ed alle strutture;
- € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT);
- € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per responsabilità Operai prestatori di lavoro (RCO).

In ogni caso la Ditta Appaltatrice resterà l'unica responsabile per tutti i danni che non dovessero essere coperti dalla polizza o che dovessero essere coperti solo in parte. Resta inteso che l'esistenza, e quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, è condizione essenziale e pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la validità dell'assicurazione, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto nei termini indicati all'art. 15 del presente Foglio Patti e Condizioni.

Art. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato prima della firma del contratto a produrre garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale, secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193.

Art. 17 - PENALI

La Ditta Appaltatrice dovrà adempiere a tutto quanto previsto nel presente Foglio Patti e Condizioni o richiesto dal DEC.

Per ogni ritardo o inadempienza sarà applicata una penale di importo adeguato al disagio creato agli utenti o all'Amministrazione stessa, come di seguito indicato:

- nel caso di ritardi nell'esecuzione di singoli interventi non urgenti (ordinaria e straordinaria) previsti o richiesti la penale sarà pari a € 25,00 per ogni giorno di ritardo non giustificato rispetto al termine di esecuzione;
- per ritardi o rifiuti di intervento urgente o di somma urgenza, verrà applicata una penale di € 200,00. Al secondo



inadempimento di questo tipo tale penale raddoppierà a € 400,00 e al terzo triplicherà a € 600,00 (euro seicento/00). Al verificarsi del quarto inadempimento l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. restando fermo il diritto di imporre una penale pari a € 600,00 per ogni ritardo;

- nell'eventualità di mancata esecuzione o ritardo senza preavviso dei controlli periodici, verrà applicata una sanzione consistente in € 100,00 per ogni giorno di ritardo;

- nel caso in cui vengano riscontrate mancanze o inesattezze nella compilazione e conservazione del registro di manutenzione verrà applicata una penale a carico dell'Appaltatore di € 50,00.

Resta inoltre ferma la facoltà del Comune di agire e procedere nei confronti della Ditta Appaltatrice per il risarcimento dei maggiori danni derivanti dagli inadempimenti di cui sopra.

L'ammontare delle penali potrà essere direttamente addebitato sui crediti vantati dalla Ditta Appaltatrice in dipendenza delle attività svolte in esecuzione al presente contratto. È fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di ridurre, sospendere o rallentare i servizi con sua decisione unilaterale, anche quando siano in corso controversie con il Comune. Per i casi di inadempienza non sopra compresi, riferiti alle prescrizioni contrattuali, qualora gli stessi recassero grave pregiudizio all'erogazione del servizio, l'Amministrazione potrà, a suo giudizio insindacabile, applicare ulteriori penali, da un minimo di 250,00 € ad un massimo di 1.000,00 €, determinate in base al danno subito.

Le penali applicate saranno detratte dalla Stazione Appaltante in occasione del pagamento immediatamente successivo.

L'importo complessivo della penale irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi e disservizi.

Art. 18 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora la Ditta Appaltatrice persista in un comportamento inadempiente, il direttore dell'esecuzione promuove la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, con le modalità ivi previste.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 1671 c.c., dell'art. 123 del D. Lgs n. 36/2023, in questo caso sarà dovuto alla Ditta Appaltatrice il compenso per quanto regolarmente ed effettivamente eseguito fino a quel momento ed il 10% dell'importo del servizio non eseguito, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto del servizio eseguito (all. II.14 del Codice).

La Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione del Contratto quando le attività del servizio non fossero condotte secondo le prescrizioni o rimanessero sospese per cause imputabili alla Ditta Appaltatrice stessa se, in seguito a formale diffida, non venisse garantita la regolare e continuativa esecuzione delle attività contrattuali, oppure quando comportamenti della Ditta Appaltatrice concretino grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto tali da compromettere la buona riuscita del servizio.

Anche in caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore o di uno o più soci in caso di società, la Stazione Appaltante può dichiarare senz'altro sciolto il Contratto, qualora a giudizio insindacabile della stessa, gli eredi non diano affidamento per una regolare prosecuzione del servizio.

La Stazione Appaltante si riserva altresì il diritto di risolvere il contratto in danno della Ditta Appaltatrice al verificarsi dei seguenti eventi:

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;



- abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- penalità maturate superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- inadempienza agli obblighi di mantenimento nel tempo della garanzia definitiva e copertura assicurativa.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il contratto che seguirà all'affidamento dell'appalto:

- in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto ed esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente Foglio Patti e Condizioni, nonché nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- quando la Ditta Appaltatrice non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di poter quindi provvedere alla buona esecuzione dei servizi ad essa affidati;
- in caso di cessione di azienda, di cessazione attività oppure nel caso di concordato preventivo, amministrazione coatta e controllata, di fallimento, o di stato di moratoria e di pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni dell'Appaltatore.

La facoltà di risoluzione è esercitata dalla Stazione Appaltante con il semplice preavviso scritto di 30 (trenta) giorni senza che la Ditta Appaltatrice abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione. In tal caso la risoluzione comporterà l'esecuzione d'ufficio e quindi in danno della Ditta Appaltatrice. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime la Ditta Appaltatrice dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa a norma di legge per i fatti che ne hanno determinato la risoluzione.

Trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del presente contratto gli artt. 122 e 123 del d.lgs. 36/2023, gli art. 10 e 11 all. II.14 del d.lgs. 36/2023 e l'art. 92 del d.lgs. 81/2008, inoltre il comune recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

In caso di risoluzione anticipata su richiesta o per colpa della Ditta Appaltatrice, sarà corrisposto soltanto l'importo maturato fino a quel momento in funzione delle prestazioni effettivamente eseguite.

La sospensione o il ritardo del servizio per decisione unilaterale della Ditta Appaltatrice costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto della Ditta Appaltatrice qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dal DEC a mezzo PEC, non vi abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico della Ditta Appaltatrice tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Anche qualora i ritardi di cui sopra, pur rientrando nei limiti indicati, siano tali da configurarsi grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali compromettendo la buona riuscita del servizio, anche in termini di significativi ed evitabili disagi inferti agli utenti, su iniziativa del DEC, si potrà procedere alla risoluzione del contratto di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

L'ammontare delle eventuali penali da applicare sarà trattenuto dalla liquidazione della successiva fattura della Ditta Appaltatrice o con emissione di specifica nota di credito.

E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di ridurre, sospendere o rallentare i servizi con sua decisione unilaterale, anche quando siano in corso controversie con la Stazione Appaltante.

Qualora il DEC lo riconosca necessario, la Stazione Appaltante provvederà d'imperio al risarcimento degli eventuali danni causati dall'incuria dell'Appaltatore e l'importo dei relativi lavori verrà detratto dal credito dell'Appaltatore e, in difetto di questo, recuperato mediante escussione parziale o totale, dalla cauzione depositata o costituita.

Nessuna eccezione o riserva potrà essere sollevata dall'Appaltatore sull'entità e sul costo dei lavori eseguiti direttamente dalla Stazione Appaltante a causa della mancata esecuzione di essi da parte dell'Appaltatore e nessuna eccezione quindi sulle detrazioni, per la ragione di cui sopra, sulle rate di pagamento.

Art. 19 - DANNI

La Ditta Appaltatrice sarà ritenuta responsabile dei danni che possano essere arrecati durante l'esecuzione delle attività, per incuria, negligenza, imprevidenza, errori di conduzione o qualsiasi altra causa, alle persone ed alle cose appartenenti al Comune.

I danni derivanti o conseguenti al mancato o insufficiente funzionamento degli impianti saranno a totale carico della Ditta Appaltatrice e non costituiranno cumulo con le penalità eventualmente da applicare.

Gli eventuali danni dei quali la Ditta Appaltatrice dovrà rispondere saranno stimati dal Comune e l'importo relativo al loro ripristino recuperati deducendo i relativi importi dal successivo pagamento oppure riparati a cura e spesa della Ditta Appaltatrice nel più breve tempo possibile.

Dei danni cagionati a terze persone, risponde direttamente ed esclusivamente la Ditta Appaltatrice.

L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Restano a carico della Ditta Appaltatrice i danni dovuti ad inesperienza o negligenza propria o del proprio personale, o ad impropria modalità di esecuzione del servizio.

La Ditta Appaltatrice non sarà ritenuta inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal Contratto sia dovuto a causa di forza maggiore. I danni subiti dalla Ditta Appaltatrice che essa ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati al Comune entro cinque giorni dalla data dell'avvenimento mediante posta elettronica certificata, pena la decadenza dal diritto di risarcimento e saranno accertati con la procedura stabilita.

Art. 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n. 136, l'Appaltatore, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante tutte le informazioni necessarie ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, ovvero:

- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, al presente contratto;
- le persone delegate ad operare sugli stessi.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad effettuare tutte le transazioni finanziarie relative, tramite bonifico bancario, ovvero della società Poste Italiane Spa e a riportare sugli stessi l'indicazione del CUP e CIG e del codice IPA (codice univoco ufficio) del comune di Jesolo (CP2YBJ), attraverso presentazione di apposita fattura in formato elettronico.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente convenzione costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Art. 21 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

La Stazione Appaltante si impegna a non intervenire o a far intervenire terzi negli impianti antincendio per qualsiasi operazione, potendo gli stessi essere usati esclusivamente dall'Appaltatore per tutta la durata del Contratto, fatta eccezione per i soli casi di imperio e/o di manutenzione straordinaria.

L'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio del servizio, comunicherà per iscritto, il nominativo del Direttore dell'Esecuzione e dell'Assistente incaricato del controllo del servizio.

Art. 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COMPETENZA GIUDIZIARIA

L'Appaltatore si obbliga a rinunciare alla validità di tutte le norme, clausole e condizioni in uso presso l'Appaltatore stesso per le ordinarie forniture e lavori di manutenzione ai privati.



Ogni controversia che non si sia potuta definire mediante ricorso alla disciplina dell'accordo bonario prevista dall'art. 211 del D.Lgs. n. 36/ 2023, sarà deferita al Giudice Ordinario.

L'Ente appaltante esclude ogni meccanismo automatico di ricorso all'arbitrato.

Per tutti gli effetti dell'affidamento, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede legale iscritta nei registri camerali, con domicilio digitale come risultante dal Registro INI-PEC.

Le comunicazioni conseguenti al contratto d'appalto potranno essere inviate al seguente indirizzo PEC: comune.jesolo@legalmail.it.

Le comunicazioni tra Stazione Appaltate e Appaltatore sono validamente effettuate a mezzo di PEC.

Art. 23 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Le parti dichiarano che il Comune di Jesolo con delibera di giunta comunale del 08/10/2019, n. 324 ha recepito il "rinnovo all'adesione al protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto in data 17/09/2019, tra i Prefetti del Veneto, la regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'URPV e si obbligano a rispettarlo, dichiarando di averne preso conoscenza mediante precedente lettura e pubblicato al seguente link del sito istituzionale del COMUNE: <http://www.COMUNE.jesolo.ve.it/corruzione>.

L'Appaltatore si impegna altresì ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento approvato con delibera di giunta comunale del 26/01/2016, n. 5 e pubblicato al seguente link del sito istituzionale del COMUNE:

<http://www.COMUNE.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4238>.

Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali inerenti all'Appaltatore verranno trattati e conservati dal Comune ai sensi del reg. UE 2016/679 (GDPR) in relazione agli adempimenti connessi e derivanti dal presente contratto. La Ditta Appaltatrice dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), consultabile alla pagina web <http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy>.

La Ditta Appaltatrice si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "regolamento generale sulla protezione dei dati" e dal d.lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 25 – CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata.

Le spese del contratto d'appalto, quelle di registrazione ed ogni altra inerente o dipendente dal contratto, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore con esclusione della sola IVA.

Il contratto è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10, D. Lgs. 31/03/2023, n. 36.

Art. 26 - SICUREZZA DEL PERSONALE

Il Professionista assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento del servizio, a proprio rischio e con la necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 del Codice Civile, e rimane strettamente a carico dello stesso



il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati. I rischi attinenti alle attività oggetto del servizio sono da considerarsi come “rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” (art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008).

Art. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l’esecuzione che al termine del contratto, le parti convengono la competenza esclusiva del foro di Venezia. Resta escluso il ricorso all’arbitrato. In caso di antinomia tra le condizioni contenute nei documenti con le disposizioni del presente foglio condizioni, prevalgono quelle del presente foglio condizioni.

Art. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente foglio patti e condizioni e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del d.lgs. 36/2023 e norme e provvedimenti ad esso collegati, al d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm. per la parte ancora vigente, al codice civile, alla normativa sulla contabilità generale dello stato e al capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con d.m. lavori pubblici 19/04/2000, n.145, le cui disposizioni si intendono qui riportate per intero e che si sostituiscono di diritto ad eventuali clausole difformi di contratto, ove non permesso, norme tutte note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

Il presente contratto, formato e sottoscritto in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 18 del d. lgs. 36/2023 degli art. 20 e 21 d.lgs. n. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm., dopo attenta lettura, è sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di accettazione.

L’Appaltatore

Il Dirigente



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 del D.Lgs. n.82/2005: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.